

CONSULENTI DEL LAVORO:
Rag. Gioacchino De Marco
Dott. Riccardo Canu
Dott. Elena Zanon
P.az Roberta Gregoris

Via Zanon 16/6
33100 Udine
tel.0432502540
fax.0432504902
info@studiodemarco.it
<http://www.studiodemarco.it>

Udine, 18 settembre 2014

Oggetto: Cassa Integrazione Guadagni in Deroga 2014 -2015

Circolare numero: 024/2014

In sintesi

Segnaliamo che la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) è stata prorogata per un periodo totale di 11 mesi anche non continuativi nel 2014 e per 5 mesi nel 2015. Il decreto di proroga, con decorrenza dagli accordi sottoscritti da agosto 2014, ha modificato la platea degli aventi diritto, l'anzianità dei dipendenti che possono essere coinvolti, le tempistiche di invio delle domande e – in parte – anche le condizioni in presenza delle quali è possibile attivare l'ammortizzatore.

Lo Studio è a disposizione delle aziende per fornire tutte le informazioni e l'assistenza necessaria a fruire dello strumento.

Approfondimento

Alla luce delle previsioni contenute nel decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.83473 del 1° agosto 2014 e delle indicazioni contenute nella Circolare del Ministero del lavoro n.19 del 11 settembre 2014, a partire dagli accordi sottoscritti dal 4 agosto 2014 le regole di fruizione sono quelle di seguito riportate.

La cassa integrazione in deroga può essere richiesta unicamente dalle imprese (artt. 2082 e 2083 cod.civ.), rimango esclusi pertanto gli studi professionali e gli altri datori di lavoro non imprese come – ad esempio – le associazioni.

L'intervento di integrazione salariale in deroga può essere richiesto, con modalità di sospensione o riduzione di orario, per periodi anche non continuativi della durata complessivamente non superiore a 11 mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014. Nel 2015 la durata complessiva non potrà eccedere i 5 mesi.

L'integrazione può riguardare operai, impiegati, quadri, apprendisti e somministrati purché abbiano un'anzianità lavorativa di almeno 12 mesi (ridotta per il solo 2014 ad almeno 8 mesi). Il numero massimo di ore fruibili nel 2014 è 1.903 per ciascun lavoratore, ovvero 1.282 in caso di lavoratori part-time fino a 20 ore lavorative settimanali.

L'intervento non può essere richiesto nel caso in cui le imprese possano utilizzare la CIGO o la CIGS, né può essere richiesto in caso di cessazione dell'attività dell'impresa o di parte della stessa.

Le causali/motivazioni che consentono l'intervento di integrazione sono le seguenti:

1. situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
2. situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
3. crisi aziendali;
4. ristrutturazione aziendale o riorganizzazione aziendale.

Prima di sospendere i lavoratori, e quindi di fruire dei trattamenti di integrazione, l'impresa deve fare fruire le ferie e i permessi residui e maturati. In pratica al momento della sospensione i "contatori" delle ferie e permessi residui dei singoli dipendenti coinvolti devono essere "scarichi".

Per potere accedere allo strumento è necessario innanzitutto raggiungere uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali contenente le causali di ricorso all'intervento, il numero di dipendenti coinvolti e la programmazione delle sospensioni.

Entro 20 giorni dall'inizio delle sospensioni dovrà essere:

- 1) presentata la domanda di cassa integrazione alla Regione unitamente al calendario delle sospensioni;
- 2) inviato all'Inps il modello riepilogativo aziendale (Mod. I.G.I. 15/Str./CRISI cod. SR100).

In seguito per ogni mese in cui viene fruita la cassa:

- entro il quindicesimo giorno del mese successivo deve essere comunicato alla Regione l'ammontare delle ore di CIG in deroga effettivamente utilizzate in ciascun mese con riferimento a ciascun lavoratore;
- entro il venticinquesimo giorno del mese successivo deve essere presentato all'INPS provinciale il prospetto individuale (Mod. I.G.I.15 str/Crisi/Cod.SR41) contenente il dettaglio delle ore di sospensione.